

**Accordo tra l'Istituto Radiologico Gortan S.a.s. e l'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 "Triestina" per la definizione dei tetti economici e della tipologia di
prestazioni ambulatoriali di radiologia da erogare in regime convenzionale
per conto del Servizio Sanitario Regionale
nel primo quadrimestre dell'anno 2013**

Premesso che:

- a) l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b) detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c) la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d) la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- e) la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- f) in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) si intende prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g) in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- h) l'Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per la ripartizione delle risorse per il primo quadrimestre 2013, è stato sottoscritto dal Direttore Generale della A.S.S. n. 1, azienda capofila dell'Area Vasta, e dai Presidenti dell'AIOP e di Federsalute Friuli Venezia Giulia in data 22.03.2013, prot. n. 13988/GEN.II.3.A.1;

- i) la disponibilità economica in favore dell'Istituto Radiologico Gortan per il primo quadrimestre 2013, risulta essere complessivamente pari ad € 257.380,00, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;
- j) le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- k) il Decreto n. 600 dd. 06.07.2011 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento a pieno titolo fino al 05.07.2016 all'Istituto Radiologico Gortan nella branca specialistica di Diagnostica per immagini di primo livello – per l'erogazione di prestazioni di radiografia generale, ecografia generale, diagnostica mammografica, TAC e RMN;
- l) è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sai n. 1/3 (di seguito A.S.S. 1);

E

L'Istituto Radiologico Gortan, accreditato a pieno titolo, in persona dell'amministratore, dott. Giovanni Battista Bellis, con sede in Trieste, via Beccaria, 8.

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

L'Istituto Radiologico Gortan a fronte del tetto economico precedentemente indicato, garantisce l'effettuazione delle prestazioni radiologiche previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

L'Istituto Radiologico Gortan, garantendo per le singole prestazioni volumi analoghi a quelli erogati nel primo quadrimestre del 2012, dovrà effettuare:

- esami ecografici (cod. 88.74.1; 88.75.1; 88.76.1)
- RMN
- Rx toraco scheletriche

Si conferma, come per gli anni precedenti, che l'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità.
- Contingentamento delle prestazioni specialistiche fornite in modo omogeneo nel tempo, così da garantire un'offerta di prestazioni uniforme nel corso dell'anno
- Consegna di reports mensili sull'attività svolta

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà alla A.S.S. di ridefinire il budget economico sopra indicato

ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti a indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R..

L'Istituto ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali accordi integrativi che dovessero essere sottoscritti durante il 2013, dovendosi considerare finanziati con quote "una tantum", non incideranno comunque sul tetto economico stabilito dal presente accordo al fine delle commesse per il 2014, salvo diverse indicazioni regionali.

I fondi di tali eventuali accordi aggiuntivi potranno essere utilizzati solo per remunerare le specifiche prestazioni richieste e solo se sono già state effettuate tutte le prestazioni concordate con il presente accordo.

ART. 4. DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dall'1/1/2013 al 30/04/2013 e potrà essere successivamente rinnovato, su volontà delle parti.

In caso di mancata sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo potrà essere rinnovato per l'intero anno 2013.

ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico dell'Istituto.

Trieste,  12/04/13

Per l'Istituto Radiologico Gortan

L'Amministratore

dott. Giovanni Battista Bellis




ISTITUTO RADIOLOGICO GORTAN
dr. G.B. Bellis e C. S.a.s.
Via C. Beccaria, 8 - 34133 TRIESTE
Tel. 040 361 721
C.F. e P.I. 00659050322

Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:41:50

IMPRONTA: 14608E1F12EBC163D06AE7FC7EEC1E2D35CF20D32B472DB14630A7F268D87C5E
35CF20D32B472DB14630A7F268D87C5EE223B383E6CBDAF30FF587345CE40CAF
E223B383E6CBDAF30FF587345CE40CAF6467A78CAB26CA6D7CE43E31449F982F
6467A78CAB26CA6D7CE43E31449F982FAB2E38468A3E96B2F6DCDFA0C36EECEA

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:49:24

IMPRONTA: CACCD2D6AB7934D9C7E86F7F97A3A5BC4EFC9F12F94295689953AB914F576C14
4EFC9F12F94295689953AB914F576C144C21CC46102E89EC1577759EE7E5851B
4C21CC46102E89EC1577759EE7E5851BE45F53CC51AB206A82B537EE05B9183E
E45F53CC51AB206A82B537EE05B9183E903607A938AB07D74135D78F1A19DB95

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 18/04/2013 16:01:59

IMPRONTA: 045B55ED487F8C22B33FE3B2DBD71CBB7AFF82FE0DBD9598575EAF851FA6F0B4
7AFF82FE0DBD9598575EAF851FA6F0B46466DA1E30E99BDF8DC79AAEC1513FF7
6466DA1E30E99BDF8DC79AAEC1513FF75E224BFD2688B9BB041E0B1C16B3C615
5E224BFD2688B9BB041E0B1C16B3C61523C476EFLA29B5AA350E13CA1C32CBAC

Accordo integrativo tra l'Istituto Radiologico Gortan S.a.s. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per la definizione dei tetti economici e della tipologia di prestazioni ambulatoriali di radiologia da erogare in regime convenzionale per conto del Servizio Sanitario Regionale
- anno 2013 -

Premesso che:

- a) l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate ai fini dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b) la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- c) la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- d) la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- e) in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) è stato prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- f) in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, il budget per ogni singolo erogatore privato è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- g) tenuto conto che al paragrafo 6, penultimo capoverso, dell'Accordo triennale 2010-2012, di cui alla D.G.R. n. 2051/2010 si prevede che: "...l'Azienda capofila di Area Vasta è tenuta a definire specifico accordo con le associazioni AIOP e Federsalute FVG per l'assegnazione delle risorse;
- h) vista la nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia prot. n. 16825/P- dd. 26.09.2013 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato che le risorse residue per l'annualità 2013 assegnate al Laboratorio di Analisi

Biochimico-Cliniche dott.ssa D'Angelo *possano ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 7 dell'accordo regionale;*

- i)* atteso che le risorse stanziare a favore del Laboratorio di Analisi Biochimico-cliniche dott.ssa D'Angelo per l'annualità 2013, stabilite con gli Accordi di Area Vasta sottoscritti con le associazioni dei privati accreditati in data 20.03.2013 e 08.05.2013, sono complessivamente pari ad euro 147.679,00;
- j)* l'Accordo Integrativo, dd. 07.10.2013, di Area Vasta Giuliano Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2010-2012, ha stabilito, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali, l'utilizzo *una tantum* delle risorse ripartite per l'esecuzione di prestazioni critiche;
- k)* che tale ulteriore disponibilità economica, pari ad euro 22.559,00, in favore dell'Istituto Radiologico Gortan, è destinata a garantire l'esecuzione di RMN del rachide;
- l)* per effetto dell'assegnazione, di cui al paragrafo precedente, l'ammontare complessivo annuo per il 2013 risulta pari a euro 813.412,00;
- m)* il presente accordo e il tetto complessivo potranno subire modifiche qualora intervenissero differenti indicazioni regionali o nazionali;
- n)* il Decreto n. 600/DC dd. 06.07.2011 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento a pieno titolo fino al 05.07.2016 all'Istituto Radiologico Gortan nella branca specialistica di Diagnostica per immagini di primo livello – per l'erogazione di prestazioni di radiografia generale, ecografia generale, diagnostica mammografica, TAC e RMN;
- o)* le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- p)* è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sai n. 1/3 (di seguito A.S.S. 1);

E

L'Istituto Radiologico Gortan, accreditato a pieno titolo, in persona dell'amministratore, dott. Giovanni Battista Bellis, con sede in Trieste, via Beccaria, 8.

si conviene e si stipula il seguente



ACCORDO

ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

L'Istituto Radiologico Gortan, a fronte delle risorse ripartite *una tantum* per l'esecuzione di prestazioni critiche, pari ad euro 22.559,27, garantisce l'esecuzione di RMN della colonna, che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

L'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità.
- Contingentamento delle prestazioni specialistiche fornite in modo omogeneo nel tempo, così da garantire un'offerta di prestazioni uniforme nel corso dell'anno.
- Consegna di report mensili sull'attività svolta.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà alla A.S.S. di ridefinire il budget economico sopra indicato.

ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti a indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R..

L'Istituto ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

L'Istituto Radiologico si impegna altresì ad erogare le prestazioni in modo costante nel tempo, al fine di garantire un'offerta uniforme.

L'Istituto si impegna inoltre a fornire la lista dei professionisti operanti presso le proprie strutture ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi, al fine di accertare eventuali situazioni o stati di incompatibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To the left of the signature is a faint, circular stamp or mark.

professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, entrato in vigore in data 29.07.09 e smei.

ART. 4. DURATA

Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali.

Il presente accordo si intende comprensivo anche delle eventuali prestazioni rese nelle more della formalizzazione dell'atto.

ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui l'Istituto accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico dell'Istituto.

Trieste, 11.11.2013

Per l'Istituto Radiologico Gortan

L'Amministratore

dott. Giovanni Battista Bellis




ISTITUTO RADIOLOGICO GORTAN
dr. G.B. Bellis e C. S.a.s.
Via C. Beccaria, 8 - 34133 TRIESTE
Tel. 040 361 721
C.F. = RI. 90659050322

Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani



Prot. n. 54493/2013/C2
del. 15 NOV 2013

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:50:10

IMPRONTA: 35A1E741CE7CD8593DAC30400677B635E96224280C724F4AC87DA35840DF6CDF
E96224280C724F4AC87DA35840DF6CDF28ACE489772BE7F06210ED68A0E61BE2
28ACE489772BE7F06210ED68A0E61BE2E259D7A389F5A9FEED46C5043B1A344F
E259D7A389F5A9FEED46C5043B1A344FF76EEC25BB36275B871004D96B2EB120

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:56:57

IMPRONTA: 77C430AC78FD201288ABFCBFF828B3AFC52482F9F0F230BD090D7EC6EB78069C
C52482F9F0F230BD090D7EC6EB78069CCDC25CDDCA6AD86CB3776579B9D0806A
CDC25CDDCA6AD86CB3776579B9D0806A575D35888365C8BE3F290E2596D5E3CF
575D35888365C8BE3F290E2596D5E3CFF557E66BE209840C09D07794B82EC620

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 09/05/2014 13:02:13

IMPRONTA: 1B8AA58C1F8F8C213DA4A805161E788E86E0581EE7F69E6F7AF3B23D6A1B54D6
86E0581EE7F69E6F7AF3B23D6A1B54D6E22D2286D6D0F954D2E7E194BF0AC002
E22D2286D6D0F954D2E7E194BF0AC002A544E5C05E129BA5AED03C994EF5C9D3
A544E5C05E129BA5AED03C994EF5C9D3C9AADCFC5BB5ECB8C7C407A1756690E